

Ar2



Andrea Pantanella

**Profili penali  
delle nuove procedure concorsuali**





Aracne editrice

[www.aracneeditrice.it](http://www.aracneeditrice.it)  
[info@aracneeditrice.it](mailto:info@aracneeditrice.it)

Copyright © MMXX  
Giacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

[www.giacchinoonoratieditore.it](http://www.giacchinoonoratieditore.it)  
[info@giacchinoonoratieditore.it](mailto:info@giacchinoonoratieditore.it)

via Vittorio Veneto, 20  
00020 Canterano (RM)  
(06) 45551463

ISBN 978-88-255-2997-5

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,  
di riproduzione e di adattamento anche parziale,  
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie  
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: gennaio 2020

In verità, è un paradosso tipico dello spirito umano cogliere gli elementi senza poterne abbracciare la sintesi: paradosso epistemologico d'una scienza certa nei fatti, ma comunque insufficiente: sufficiente nelle sue teorie, ma comunque incerta, ovvero paradosso psicologico di un io percettibile nelle sue parti, ma inaccessibile nella sua profonda unità

Albert Camus, *Metafisica cristiana e neoplatonismo*



## 11 *Introduzione*

### Parte I

#### La dimensione temporale

## 19 Capitolo I

### *I modelli del diritto penale-fallimentare nel tempo*

1.1. La genesi nel diritto romano, 19 – 1.2. L'arretramento nell'alto medioevo, 24 – 1.3. La ripresa del basso medioevo. I Comuni e i mercanti: la nascita della *Lex mercatoria*, 25 – 1.4. L'epoca rinascimentale e la comparsa degli elementi soggettivi della colpa e del dolo, 31 – 1.5. Gli Stati assoluti e l' "*Ordonnance du commerce*", 32 – 1.6. Il Codice di commercio Napoleonico e le legislazioni attuali, 33

### Parte II

#### La dimensione spaziale

### Sezione I

#### I modelli del diritto penale-fallimentare negli ordinamenti anglosassoni

## 39 Capitolo I

### *Introduzione alla comparazione: cenni su common law, white collar crimes e fraud*

1.1. Cenni sulla *Common Law*, 39 – 1.2. Un passo verso la disciplina della *Common Law* in merito al valore attribuito al "precedente": la Corte di cassazione si immerge nel Mnemosine, 45 – 1.3. Cenni sui "*White collar crimes*", 55 – 1.4. Un'introduzione al concetto di frode (*fraud*): la frode come diretta conseguenza del Neoliberismo, 58 – 1.5. Cenni sul concetto di *fraud* all'interno degli ordinamenti anglosassoni, 61

## 65 Capitolo II

### *Uno sguardo comparatistico: il modello fallimentare anglosassone*

2.1. Premessa metodologica, 65 – 2.2. La disciplina fallimentare nel Regno Unito: una perfida (non tanto) Albione, 66 – 2.3. Il recente crac Carillon, 77 – 2.4. La disciplina

fallimentare negli Stati Uniti e la mimèsi del Legislatore italiano, 78 – 2.5. Le fattispecie incriminatrici nella disciplina fallimentare del Regno Unito, 86 – 2.6. Le fattispecie incriminatrici nella disciplina fallimentare degli Stati Uniti, 97

## Sezione II

### I modelli del diritto penale-fallimentare italiano

#### 109    Capitolo I

##### *Dall'art. 217-bis della legge fallimentare all'art. 324 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*

1.1. Introduzione, 109 – 1.2. Concetto di esenzione da reato di bancarotta: l'art. 217-bis l. fall., 111 – 1.3. I principali profili problematici, 114 – 1.3.1. *La natura giuridica e l'ambito di operatività*, 114 – 1.3.2. *Il sindacato del giudice penale*, 120 – 1.4. La matrice anglosassone: l'istituto del *Safe Harbour*, una sorta di “Vallo di Adriano” predisposto per le operazioni finanziarie, 128 – 1.5. L'introduzione del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e il nuovo art. 324 c.c.i.i., 132 – 1.6. Una recente pronuncia della Corte di cassazione in tema di esenzione dai reati di bancarotta e sindacato del giudice penale: Sez. V, 6 ottobre 2016, n. 50675, 134

#### 137    Capitolo II

##### *Dall'art. 236 della legge fallimentare all'art. 341 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*

2.1. Introduzione, 137 – 2.2. Primo comma: il delitto di falso per ottenere l'ammissione al concordato preventivo, all'accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e alla convenzione di moratoria, 139 – 2.3. Secondo comma: il reato di bancarotta da concordato preventivo, 143 – 2.3.1. *La disposizione di cui all'art. 236, co. 2, n. 1 l. fall. (l'art. 341, co. 2, lett. a) c.c.i.i.)*, 143 – 2.3.2. *Lo stato di crisi e lo stato di insolvenza: punto di frattura del tradizionale diritto fallimentare*, 145 – 2.3.3. *L'introduzione del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza: l'alba di una era. Il nuovo diritto penale della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, 151 – 2.4. Una recente pronuncia della Corte di cassazione in merito all'art. 236 l. fall.: Sez V, 15 giugno 2018, n. 39517, 153

#### 155    Capitolo III

##### *Dall'art. 236-bis della legge fallimentare all'art. 342 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*

3.1. Un “nuovo” protagonista in ambito penale: il professionista attestatore, 155 – 3.2. La fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 236-bis l. fall., 159 – 3.3. Il delitto di falso in attestazioni e relazioni nella dimensione temporale, 163 – 3.4. Il delitto di falso in attestazioni e relazioni nella dimensione spaziale: in particolare i rapporti con il delitto di cui all'art. 236, co. 1 l. fall., 168 – 3.5. L'introduzione del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza: cronaca di una (illegittima) *abolitio criminis* parziale, 172 – 3.6. Una recente pronuncia della Corte di cassazione in merito alla figura del professionista attestatore: Sez. V, 16 febbraio 2018, n. 16759, 174

## 179 Capitolo IV

*Cenni ai principali profili problematici dell'attuale diritto fallimentare*

4.1. Introduzione, 179 – 4.2. La bancarotta fraudolenta propria e il problema del nesso di causalità, 180 – 4.2.1. *Lo stato dell'arte del delitto di bancarotta fraudolenta propria*, 180 – 4.2.2. *Il ruolo della sentenza dichiarativa di fallimento*, 186 – 4.2.3. *Il nesso di causalità e l'apparente conflitto giurisprudenziale: la damnatio memoriae della "Sentenza Corvetta"*, 191 – 4.2.4. *L'argomento letterale e il confronto con la bancarotta fraudolenta da reato societario come reato di evento*, 194 – 4.2.5. *La teoria dell'imputazione oggettiva dell'evento come tentativo di correttivo*, 197 – 4.3. La bancarotta fraudolenta impropria da reato societario e il problema dell'aggravamento del dissesto, 200 – 4.3.1. *Lo stato dell'arte del delitto di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario*, 200 – 4.3.2. *Il nesso eziologico nella bancarotta fraudolenta impropria da reato societario e l'aggravamento del dissesto*, 207

## Parte III

**Un particolare sguardo al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: i delitti di false attestazioni**

## 213 Capitolo I

*I delitti di false attestazioni nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*

1.1. Premessa: le coordinate del sistema, 213 – 1.2. La nascita dei delitti di falsità in attestazioni nell'ambito del diritto penale fallimentare, 215 – 1.2.1. *Il delitto di falso per conseguire l'ammissione al concordato preventivo o all'accordo di ristrutturazione ovvero alla convenzione di moratoria ex art. 236, co. 1, l. fall.*, 215 – 1.2.2. *Il delitto di falso in attestazioni e relazioni ex art. 236-bis l. fall.*, 218 – 1.2.3. *Il delitto di falso nelle attestazioni dei componenti dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 16, c. 2, l. 27 gennaio 2012, n. 3*, 221 – 1.3. Gli effetti che l'introduzione del nuovo Codice della crisi ha provocato sui reati di false attestazioni, 223 – 1.3.1. *In generale: cenni sulle principali modifiche apportate dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*, 223 – 1.3.2. *In particolare: le modifiche intervenute sui delitti di falso e l'eliminazione della rilevanza penale del giudizio di fattibilità economica*, 226 – 1.4. Le nuove figure di falso nel procedimento di esdebitazione e di falso nelle attestazioni dei componenti dell'OCRI, 229 – 1.5. Il mini-sistema dei delitti di false attestazioni nell'ambito del nuovo diritto della crisi di impresa, 231 – 1.5.1. *I caratteri comuni del mini-sistema dei delitti di false attestazioni*, 231 – 1.5.2. *Teorie del vero. Una possibile ricostruzione del parametro da utilizzarsi per giudicare le valutazioni dei soggetti attestatori*, 234 – 1.5.3. *Riflessioni conclusive*, 238

241 *Bibliografia*



## Introduzione

“Gli dei avevano condannato Sisifo a far rotolare senza posa un macigno sino alla cima di una montagna, dalla quale la pietra cadeva per azione del suo stesso peso. Essi avevano pensato, con una certa ragione, che non esiste punizione più terribile del lavoro inutile e senza speranza”.

Le parole di Albert Camus che descrivono l’infausta sorte toccata a Sisifo potrebbero ben rappresentare le difficoltà che si parano innanzi a chi intenda approcciare il tema della crisi di impresa in ottica penalistica.

Il macigno sembra non cessare mai di cadere, continua a rotolare senza fine.

La materia del diritto penale fallimentare, allo stato, risulta di comprensione assai ardua: una materia fatta a brandelli dal tempo e, soprattutto, dagli interventi maldestri di un legislatore che si è dimostrato più aguzzino che salvatore.

La recente riforma che ha introdotto il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, realizzata con d. lgs. n. 14 del 2019 in attuazione della legge delega n. 155 del 19 ottobre 2017, ha ricacciato ai piedi della montagna i propositi di riordino e di razionalizzazione della disciplina.

Eppure, se si cambia prospettiva, si può constatare come lo stato e la natura di siffatto settore del diritto penale si prestano in maniera straordinaria ad un lavoro di ricerca, ponendo all’interprete ampie e numerose prospettive di indagine e di riflessione.

Ed infatti, lo studio del diritto penale della crisi di impresa si impone all’attenzione del giurista, non solo per la rilevanza assunta nell’attuale realtà socio-economica, ma soprattutto per la trasversalità che caratterizza la materia; il nodo, invero, risulta aggrovigliato da fili che fanno capo a diverse discipline: giuridiche, economiche, sociologiche, criminologiche e così via.

Una ricerca che, pertanto, viene a donare stimoli di studio avvincenti, permettendo all'interprete di compiere viaggi in entrambe le sfere della realtà: il tempo e lo spazio.

Limitante e, senza dubbio, inappagante sarebbe identificare solo lo "stato dell'arte" di tale travagliata materia; inutile, e forse controproducente, ipotizzare soluzioni di riforma, senza prima prendere in considerazione i modelli che sono stati sviluppati nell'ambito temporale e nell'ambito spaziale.

Da questo punto di vista, la luce può essere trovata solo se si recuperano le matrici storiche dei modelli che abbiamo oggi nel nostro ordinamento.

Ma non basta. Serve uno sforzo ulteriore. Orbene, occorre allargare l'analisi dei profili penali delle procedure concorsuali anche alle esperienze degli ordinamenti stranieri più avanzati.

La ricerca, a ben vedere, se vuole avere una qualche pretesa di serietà deve investire un triplice ordine di modelli, che, come detto, si collocano lungo le linee del "tempo" e dello "spazio": *i*) I modelli storici; *ii*) I modelli attuali; *iii*) I modelli stranieri.

D'altra parte, il recupero dei modelli storici appare senz'altro un passo imprescindibile e fondamentale.

Anzitutto, si deve riconoscere alla bancarotta – il reato principe del diritto penale fallimentare – il valore di vero e proprio archetipo dei reati in materia economica: simile crimine può vantare una tradizione che affonda le radici nei secoli e che ha stimolato e conosciuto l'intervento da parte dei più grandi giuristi italiani di ogni epoca.

Secondariamente, e più di ogni altra cosa, l'analisi storica consente di comprendere a pieno quelle che sono diventate le norme rilevanti in materia, le quali altro non sono che maldestri tentativi di tenere in vita vecchi paradigmi giuridici.

In tal modo, una attenta analisi di siffatti modelli permette di smascherare interventi legislativi insufficienti, ma soprattutto permette di disvelare come la disciplina normativa, per come si presenta oggi, costituisce il frutto di scelte che erano all'epoca imposte da un sistema economico e commerciale totalmente estraneo a quello che vige ai nostri giorni.

Il sostrato è profondamente mutato e ha inesorabilmente e impietosamente mostrato l'inattualità e l'inefficienza delle attuali norme che rispecchiano schemi ormai resi anacronistici dal rapido volgere del tempo.

Passando ora al secondo criterio di analisi sistematica, la ragione dello sviluppo della sfera spaziale risulta altrettanto necessaria: circoscrivere l'indagine al solo ordinamento nazionale appare strategia infruttuosa e sterile.

Ciò per una serie di cogenti ragioni, che si vanno brevemente a rappresentare.

In primo luogo, non possono ignorarsi le spinte provenienti dagli ordinamenti sovranazionali che, scuotendo l'inerzia dei parlamenti nostrani, rappresentano attività di stimolo all'innovazione normativa, seppur comunque finalizzata al ravvicinamento e all'armonizzazione dei vari ordinamenti.

In secondo luogo, si deve tenere ben presente la realtà delle imprese moderne che si trovano con sempre maggior frequenza ad operare nel mercato transnazionale, superando i tradizionali limiti territoriali nazionali.

In terzo luogo, lo sviluppo della sfera spaziale ci dà contezza di quella che può definirsi come una vera e propria attività di mimesi realizzata dal nostro legislatore, il quale non perde occasione di importare, anche in maniera indiscriminata, elementi ed istituti provenienti dalla cultura giuridica di ordinamenti considerati più moderni ed avanzati (interventi di chirurgia giuridica, a dire il vero, che non sempre garantiscono la necessaria omogeneità e fluidità della disciplina che ne risulta).

Orduque, lungo siffatto crinale, non può non balzare agli occhi dello Studioso attento l'estremo stato di malessere che vive il diritto penale dell'economia, il quale, tuttavia, continua, anche per sua natura, ad essere legato ad una visione fortemente nazionale del diritto, con conseguente crisi, peraltro, della pretesa punitiva.

La dimensione (espansionistica) sovranazionale dell'attività economica e la straordinaria rapidità di mutamento dei modelli spingono, pertanto, l'interprete a confrontarsi con gli ordinamenti che trainano la scienza economica, in modo da individuarne le regole che sono alla base delle rispettive discipline.

Altro profilo che merita menzione fin dalle prime battute della Ricerca è l'importanza della materia del diritto penale della crisi di impresa.

Un settore che invade i confinanti campi dell'analisi socio-economica e dell'analisi criminologica.

Senonché, l'odiosa attenzione del legislatore contemporaneo sembra indirizzata, in maniera senza dubbio consapevole, verso altri lidi; lidi che indubbiamente garantiscono un più immediato consenso di natura, com'è ovvio, prettamente politica.

È noto a chiunque osservi ciò che accade: l'allarme sociale viene pilotato verso altre categorie di crimini, in modo da condizionare il senso critico della comunità e sensibilizzarla verso reati come quelli che si verificano in materia di circolazione stradale o verso nuove tipologie criminali, come quelle degli immigrati o, infine, perseguendo la tradizionale demonizzazione delle vecchie classi pericolose.

Tutto ciò al fine di distogliere l'attenzione da episodi decisamente più drammatici: siamo entrati in un tunnel di scandali finanziari di dimensioni e pericolosità sociale immani. Si pensi, in via di estrema sintesi esemplificativa, ai crack di società del calibro di Parmalat, Cirio o Alitalia.

Siamo, in altri termini, innanzi a scenari di crisi di inimmaginabile entità e, contemporaneamente, scenari di "rapina di risparmi altrui"<sup>1</sup>; ovvero di situazioni che si caratterizzano per la massima dimostrazione dell'aggressività e della sopraffazione del più potente nei confronti del più debole.

Non cade in vaniloquio, a tal riguardo, notare come ritornino d'attualità gli insegnamenti del Maestro della criminologia Sutherland, che, come noto, teorizzò il concetto di "criminologia economica"<sup>2</sup>.

Simile concetto prende in considerazione un tipo di crimine che si caratterizza per essere "diffuso", "organizzato", "di massa" e, inoltre, con enormi ricadute sulla collettività nel suo complesso; ricadute, si osserva, che si presentano come maggiormente dannose rispetto a quelle che derivano dai consueti "reati di strada".

Con Sutherland muta completamente lo stereotipo del soggetto criminale.

Mentre, fino ad allora, questi era inteso come un individuo portatore di deprivazioni sociali; la causa che portava tale soggetto a delinquere era individuata nella miseria e nella povertà.

Successivamente, tale stereotipo cambia, quanto meno smette di trascurare il soggetto criminale "colletto bianco", il quale, al contrario, è

---

<sup>1</sup> Usa questi termini, all'interno di uno straordinario saggio, A. ALESSANDRI, *Impresa e giustizia penale: tra passato e futuro, un'introduzione*, in *Impresa e giustizia penale: tra passato e futuro*, Giuffrè, Milano, 2011, p. 11 ss.

<sup>2</sup> Cfr. E. H. SUTHERLAND, *White collar crime*, New York: Dryden Press, 1949.

cittadino gradevole, elegante, rispettabilmente inserito nella società, lavoratore di alto rango e quanto altro.

Ecco allora che il monito lanciato da Sutherland dovrebbe assolutamente tornare di attualità: il diritto penale e, quindi, le pene non possono puntare solo i poveri, i miserabili, i deboli, ma anzi devono riguardare anche, e soprattutto, quel sostrato criminale dei potenti che avvelena la società in silenzio, dietro l'intoccabile faccia del privilegiato.

Il problema allora sembra rappresentato dalla domanda su come fronteggiare questa rinnovata criminalità economica.

Come esempio può venire in rilievo l'esperienza degli Stati Uniti.

Qui si è tentato di rispondere ai colossali scandali finanziari attraverso il ricorso ad un sistema sanzionatorio estremamente rigido (si pensi al *Sarbane Oxley Act* del 2002), nel tentativo di far leva sul carattere deterrente della sanzione penale.

Certo è che un simile approccio, estremamente rigoroso, non ha condotto ai risultati sperati, come testimoniato dal fatto che simili accadimenti non hanno in alcun modo cessato di svilupparsi.

Non bisogna, in ogni caso, illudersi. La risposta ad un quesito del genere si impone quasi a livello utopistico.

Partendo, invero, dal presupposto che non si possono superare queste difficoltà se non affrontando la questione anche su un piano etico e morale, ciò che occorre con impellenza è ricostruire il palazzo giuridico, dalle fondamenta: si devono ripensare le norme, in modo da rifondare l'intero sistema penal-fallimentare.

Tale rifondazione non può dunque prescindere dalla consapevolezza dei modelli storici che rappresentano le matrici degli odierni istituti e dalla conoscenza dei modelli che vengono oggi adottati dagli ordinamenti stranieri più avanzati.

Ecco, allora, che lo Studioso, come il Sisifo camusiano, si trova ai piedi della montagna, con il suo fardello. Egli tuttavia è felice: egli è in grado di sollevare i macigni. Viene, infatti, in aiuto, la rassicurazione che ricorda come "anche la lotta verso la cima basta a riempire il cuore di un uomo".



PARTE I

## LA DIMENSIONE TEMPORALE



## I modelli del diritto penale-fallimentare nel tempo

### 1.1. Il primo modello della nostra storia: il diritto romano

<<La storia della *lex mercatoria* è la storia di un particolare modo di creare diritto, la storia del “particolarismo” che ha contraddistinto la regolazione normativa dei rapporti commerciali, rendendola diversa dalla regolazione normativa di ogni altra specie di rapporti sociali>> rappresenta l'*incipit* dell'opera di un grande Maestro del diritto commerciale<sup>1</sup>.

Ebbene, questa storia trova il proprio punto di origine nel periodo medievale, quando, con il fiorire dei Comuni e dei traffici commerciali, la classe mercantile, ovvero i *mercatores*, assume il controllo della società, a tal punto da essere in grado di creare, senza alcuna mediazione della società politica, un proprio diritto, il *ius mercatorum* o *lex mercatoria*, per regolare la propria attività<sup>2</sup>.

In effetti, però, questa storia sembra affondare le proprie radici in un'epoca ancora più risalente, segnatamente quella dell'antica Roma<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr. F. GALGANO, *Lex mercatoria*, Il Mulino, 2010, Bologna, p. 9.

<sup>2</sup> Cfr. F. GALGANO, *ivi*, p. 40, definisce il *ius mercatorio* o la *lex mercatoria*, quali espressioni provenienti dal linguaggio giuridico dotto, coniate dai commentatori Bartolo e Baldo, per designare un modo particolare di creazione del diritto: è *ius mercatorio* non solo perché regola l'attività mercantile e commerciale, ma anche e soprattutto perché è creato dagli stessi *mercatores*.

<sup>3</sup> Per una ricognizione sulla genesi dei reati fallimentari, si veda S. LONGHI, *Bancarotta e altri reati in materia commerciale*, Società Editrice Libreria, Milano, 1913, p. 1 ss; si veda anche P. CARNUCCIO, *I reati fallimentari*, Cedam, Padova, 2017, p. 3 ss.

La disciplina giuridica del fallimento, latamente inteso, nasce, agli albori della civiltà, parallelamente all'espansione degli scambi commerciali, nel momento in cui compariva la necessità di dilazionare i pagamenti<sup>4</sup>.

Solo in un periodo più recente si diffonde il principio per cui il debitore insolvente risponde delle obbligazioni assunte con i propri beni<sup>5</sup>. Inizialmente, infatti, quest'ultimo rispondeva del debito con la propria persona; e tale situazione caratterizzava anche il diritto romano arcaico<sup>6</sup>.

A tal proposito, occorre far riferimento alle famigerate XII Tavole, che risalgono a metà del quinto secolo avanti Cristo e che si caratterizzavano per l'efferatezza dell'esecuzione personale e dalla equiparazione tra debitore insolvente in mala fede e debitore in buona fede.

In questo periodo, il creditore insoddisfatto – riconosciuto tale sulla base di una *legis actio* – aveva la facoltà di agire nei riguardi del debitore per mezzo della *legis actio per manus iniunctionem*, in forza della quale il debitore insolvente veniva sottoposto ad una sorta di carcerazione preventiva, diventando c.d. *addictus*, con la conseguenza di poter essere portato, per sessanta giorni, al mercato per essere riscattato<sup>7</sup>.

Nel caso in cui tale termine di sessanta giorni fosse trascorso senza esito, il debitore insolvente poteva essere venduto come schiavo *trans Tiberim* o addirittura ucciso. Peraltro, qualora vi fosse stata una pluralità di creditori, ciascuno risultava titolare del diritto di uccidere e letteralmente di smembrare il corpo del debitore (*partes secare*), anche se tale previsione non risulterebbe essere stata mai praticata.

Come si evince da simili indicazioni, dunque, il diritto arcaico romano si contraddistingueva per il carattere ad un tempo privato e penale: privata, ed ispirata ad un regime di autodifesa, era la procedura (in quanto il pubblico intervento rimaneva limitato); penale, invece, se si prendono in considerazioni le durissime pene<sup>8</sup>.

<sup>4</sup> Sul punto, si veda L. CONTI, *Il fallimento* (reati in materia di), in *Digesto delle Discipline Penalistiche*, V, Utet, Torino, 1994, p. 10 ss.

<sup>5</sup> In questo senso, cfr. ROCCO ALFREDO, *Il fallimento. Teoria generale ed origine storica*, F.lli Bocca, Torino, 1917, p. 131 ss., secondo il quale tale approdo viene raggiunto da società maggiormente progredite.

<sup>6</sup> Cfr. S. LONGHI, *Bancarotta e altri reati in materia commerciale*, cit., 1913, p. 9 ss.

<sup>7</sup> Cfr. S. LONGHI, *ivi*, p. 10.

<sup>8</sup> In questo senso, si veda P. CARNUCCIO, *I reati fallimentari*, cit., p. 4.